



COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERA **ORIGINALE** CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DATA 20/12/2006

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE -
MODIFICA-DETERMINAZIONI.**

L'anno duemilaSEI il giorno 20 del mese di DICEMBRE alle ore 9.50 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente, come da avvisi scritti notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria /urgente ed in seduta aperta pubblica di prima convocazione.

Risultano presenti i Sigg.:

1)	PRATICO' Biagio	SINDACO	SI
2)	PRATICO' Antonio	Presidente Consiglio Comunale	SI
3)	TRIMBOLI Francesco	Consigliere	SI
4)	OLIVA Pietro	Consigliere	SI
5)	COZZA Biancarosa	Consigliere	SI
6)	GAZZANEO Iolanda	Consigliere	NO
7)	MANDARANO Angelo	Consigliere	SI
8)	MAIORANA Ercole	Consigliere	SI
9)	MANAGO' Mario Daniele	Consigliere	SI
10)	MAFFEO Gianluca	Consigliere	NO
11)	CEGLIE Rosa	Consigliere	SI
12)	GALLICO Rocco	Consigliere	SI
13)	LAZZARI Lucrezia	Consigliere	SI
14)	PARISE Maria Pia	Consigliere	NO
15)	BELLO Giacomo	Consigliere	SI
16)	IANNINI Domenico	Consigliere	SI
17)	DE LORENZO Raffaele	Consigliere	SI

Totale presenti n. 12 assenti n. 5

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Raffaele Bilotta con funzioni di verbalizzante.

La seduta è aperta al pubblico

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Praticò Antonio, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco presa la parola sottopone al Consiglio Comunale l'argomento posto all'o.d.g. recante
l'oggetto "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-
MODIFICA.DETERMINAZIONI" e successivamente dà lettura della relativa proposta di
deliberazione a firma del responsabile dell'Area Economico-finanziaria ed esplicitate le modifiche.
Il Presidente chiede che il Consiglio Comunale si pronunci nel merito.
Essendoci richieste di interventi da parte dei consiglieri, il Presidente del Consiglio invita il
Consiglio a determinarsi in merito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale ha letto la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-MODIFICA.DETERMINAZIONI" a firma
del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.
Il Consiglio ha ascoltato i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati;
ha deliberato in propria competenza
con voti favorevoli n. 12 (gruppi Praia città d'Europa e Forza Praia) su n. 12 consiglieri presenti e
assenti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

Il Consiglio approva integralmente l'allegata proposta parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione recante l'oggetto "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE-MODIFICA.DETERMINAZIONI" a firma del responsabile dell'Area Economico-
finanziaria.

Le modifiche apportate al regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche entreranno in
vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio, per quindici giorni, della presente deliberazione di
approvazione.

COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

* PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE *

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE - MODIFICHE - DETERMINAZIONI.

IL SINDACO

Visto il Regolamento disciplinante la concessione di spazi ed aree pubbliche approvato con Delibera del C.C. n. 30 del 22/12/1998;

Ritenuto di dover modificare il vigente regolamento disciplinante la concessione di spazi ed aree pubbliche;

Vista la Legge 8 giugno 1990, n.142;

PROPONE


1. **Il comma 2 dell'art. 9** del regolamento comunale disciplinante la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Delibera del C.C. n. 30 del 22/12/1998, è modificato come segue:
 - “La concessione per l'occupazione è rilasciata dall'Ufficio di Polizia Municipale entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione del servizio di Polizia municipale”;
2. **Il comma 1 dell'art. 12** del regolamento comunale disciplinante la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Delibera del C.C. n. 30 del 22/12/1998, è modificato come segue:
 - “Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al Servizio di Polizia Municipale almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine di occupazione”;
3. **Il comma 4 dell'art. 20** del regolamento comunale disciplinante la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Delibera del C.C. n. 30 del 22/12/1998, è modificato come segue:
 - “Il responsabile del servizio di Polizia Municipale provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice Istat nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e, pertanto, la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone”;
4. **Il comma 1 dell'art. 27** del regolamento comunale disciplinante la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Delibera del C.C. n. 30 del 22/12/1998, è modificato come segue:
 - “Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata, a titolo di sanzione, del 10% del canone dovuto, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva”;
5. **Il comma 1 dell'art. 31** del regolamento comunale disciplinante la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Delibera del C.C. n. 30 del 22/12/1998, è modificato come segue:
 - “Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o le aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto in base all' art. 27, ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 30% del canone stesso”;
6. **Il comma 3 dell'art. 31** del regolamento comunale disciplinante la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Delibera del C.C. n. 30 del 22/12/1998, è modificato come segue:
 - “Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 30% del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato”;

7. **Il comma 4 dell'art. 31** del regolamento comunale disciplinante la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Delibera del C.C. n. 30 del 22/12/1998, è modificato come segue:
- “Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica – nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombrare – quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nell'ammontare stabilito dalla Legge. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo e così via, in relazione all'intensità della recidiva”;
8. **I coefficienti** per la determinazione del canone di cui all'**allegato B** del regolamento comunale disciplinante la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Delibera del C.C. n. 30 del 22/12/1998, sono modificati come segue:
- alla lettera b) del punto 2) valore economico della disponibilità dell'area : Strade, vie e piazze di particolare valore economico (individuate con apposito elenco), il coefficiente è sostituito dal seguente: **1,30**”;
 - alla lettera a) del punto 3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione: Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi, il coefficiente è sostituito dal seguente: **0,90**”;
 - alla lettera c) del punto 3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione: Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi, il coefficiente è sostituito dal seguente: **0,80**”;
 - alla lettera c) del punto 4) Natura dell'attività: Pubblici esercizi il coefficiente è sostituito dal seguente: **0,30**;


Praia a Mare li

19-11-2006

Il Responsabile dell'Area
Economica e Finanziaria



IL SINDACO



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE. MODIFICA. DETERMINAZIONI

SERVIZIO FINANZIARIO

SI ATTESTA:

la spesa comportata dall'atto che precede trova copertura finanziaria sulle disponibilità degli interventi di seguito specificati:

Intervento n.

Praia a Mare li

12 DIC. 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giacomo Greco)



SI ESPRIME :

A) ai fini della regolarità tecnica:

parere favorevole ~~parere contrario~~ ~~non dovuto~~

Praia a Mare li

12/12/2006



B) ai fini della regolarità contabile:

parere favorevole ~~parere contrario~~ ~~non dovuto~~

Praia a Mare li

12 DIC. 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giacomo Greco)



COMUNE DI PRAIA A MARE
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERA **C O P T A** DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30

DATA 22 DICEMBRE 1998

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE. - DETERMINAZIONI. =

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 10,05 nella solita Sala delle adunanze Consiliari, convocato per determinazione del - Sindaco -, come da avvisi notificati in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO PRESENTI I SIGG.:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1) - PRATICO' Antonio	SI
2) - CEGLIE Rosa	SI
3) - RICCARDI Domenica in Nicoletti	SI
4) - OLIVA Pietro	SI
5) - AMBROSIO Franco Augusto	SI
6) - TRIMBOLI Francesco	SI
7) - GAZZANEO Iolanda in Gabriele	NO
8) - MAIORANA Ercole	NO
9) - MANAGO' Mario Daniele	SI
10) - MANDARANO Angelo	SI
11) - MARSIGLIA Angela Maria in Moliterni	SI
12) - VICECONTE Antonio	SI
13) - VANNI Egidio Biagio	SI
14) - NICODEMO Francesco	SI
15) - IANNINI Domenico	SI
16) - PERFETTI Vittorio	SI
17) - SALMENA Carmelo	SI

TOTALE PRESENTI N. 15 (quindici)

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la Seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale Capo Dott. Luciano BARILARO.

Il Presidente pone alla determinazione del Consiglio l'argomento in oggetto, iscritto al n. 02 dell'o.d.g.

Viene data lettura del Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, per singoli articoli e ciascun articolo viene posto ai voti, resi per alzata di mano dai singoli Consiglieri.

Il Regolamento si compone di n. 36 articoli e di n. 2 allegati.



SECRETARIO
Dott. Luciano Barilaro

art. 1, previa lettura, viene approvato con 10 voti palesi a favore e 5 astenuti (Gruppo Democrazia per Praia);
Si allontana il Consigliere GAZZANEO: Presenti n. 14;

previa lettura dell'art.2 il Consigliere di Minoranza SALMENA propone di eliminare le parole "stabile e". La proposta, messa ai voti, è respinta con 9 voti contrari e 5 a favore.
Viene posto ai voti l'art. 2 così come risulta formulato nel regolamento ed approvato con 9 voti palesi a favore e 5 contrari (Gruppo Democrazia per Praia);

Gli articoli da 3 a 6, previa lettura e votazione per singolo articolo, vengono approvati con 9 voti palesi favorevoli e 5 astenuti (Gruppo Democrazia per Praia);
Rientra il Consigliere GAZZANEO: Presenti n. 15;

Gli articoli dal 7 al 17, previa lettura e votazione per singolo articolo, vengono approvati con 10 voti palesi favorevoli e 5 astenuti (Gruppo Democrazia per Praia);
Rientra il Consigliere MAIORANA: Presenti n. 16.

Ad avvenuta lettura dell'articolo 18 il Capogruppo di minoranza VANNI, per dichiarazione di voto : " Chiediamo la riduzione del 20% sulle tariffe proposte. Un gesto politico di buona volontà".
La proposta è respinta con 11 voti palesi contrari e 5 a favore.
Viene posto ai voti l'art. 18 così come risulta formulato nel regolamento ed approvato con 11 voti palesi a favore e 5 contrari (Gruppo Democrazia per Praia);
A questo punto si allontanano i Consiglieri VICECONTE e PERFETTI: Presenti n. 14.

Gli articoli 19 e 20, previa lettura e votazione per singolo articolo, vengono approvati con 10 voti palesi favorevoli e 4 astenuti (Gruppo Democrazia per Praia);

L'articolo 21, previa lettura, viene approvato con 10 voti palesi favorevoli e 4 contrari (Gruppo Democrazia per Praia);

Gli articoli dal 22 al 25, previa lettura e votazione per singolo articolo, vengono approvati con 10 voti palesi favorevoli e 4 astenuti (Gruppo Democrazia per Praia);

L'articolo 26, previa lettura, viene approvato con 10 voti palesi favorevoli e 4 contrari (Gruppo Democrazia per Praia);

Gli articoli dal 27 al 31, previa lettura e votazione per singolo articolo, vengono approvati con 10 voti palesi favorevoli e 4 astenuti (Gruppo Democrazia per Praia);
Si allontana il Consigliere OLIVA: Presenti n. 13.

Gli articoli 32 e 33, previa lettura e votazione per singolo articolo, vengono approvati con 9 voti palesi favorevoli e 4 astenuti (Gruppo Democrazia per Praia);
Rientra il Consigliere OLIVA: Presenti n.14.

Gli articoli dal 34 al 36, previa lettura e votazione per singolo articolo, vengono approvati con 10 voti palesi favorevoli e 4 astenuti (Gruppo Democrazia per Praia).
A questo punto si allontana il Consigliere MARSIGLIA: Presenti n. 13.

Attimata la lettura e la votazione dei singoli articoli, il presidente pone a votazione l'approvazione del Regolamento nella sua interezza.

La votazione sortisce il seguente risultato:
Presenti: n.13 - Votanti n. 13 - Voti palesi favorevoli n. 9 -
Contrari n. 4 (Gruppo Democrazia per Praia).

I L C O N S I G L I O

Avuta lettura del testo dei singoli articoli componenti il regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, così come risultano formulati nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante sostanziale;
Considerato che sono stati espressi i prescritti pareri in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile;
Visto il D.Lgs. 15/12/97, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli artt. 52 e 63;
Vista la legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'esito sortito dalla votazione;

Con voti espressi in modo palese per alzata di mano: Presenti n°13
- Votanti n° 13 - Voti favorevoli n° 9 - Contrari n° 04 (Gruppo Democrazia per Praia);

D E L I B E R A

1)- Di approvare, come in effetti con il presente atto approva, integralmente il Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, composto da n. 36 articoli e n. 2 allegati, (All. A = Stralcio aerofotogrammetrico e All. B = coefficienti per la determinazione del canone), che vengono uniti alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2)- Di dare atto che sono stati espressi i prescritti pareri in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile, parimenti allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

=====
Alla fine della trattazione rientra il Consigliere MARSIGLIA:
Presenti N. 14.
=====



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Il presente regolamento si compone
di n. 36 articoli e n. 2 allegati.



SINTESI
Dot. LUCA [signature]



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE

Premessa

Art. 1 Oggetto 2

Tit. I TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

2	Distinzione per durata	2
3	Occupazione di marciapiedi	2
4	Occupazione per passi carrabili	2
5	Occupazioni d'urgenza	3

Tit. II ATTO CONCESSORIO

6	Obbligatorietà	3
7	Contenuto	3
8	Istanza	4
9	Rilascio	4
10	Revoca	5
11	Revoca per inadempienze	5
12	Rinuncia	5
13	Subingresso	6

Tit. III CANONE

14	Obbligatorietà	6
15	Classificazione di vie e spazi pubblici	6
16	Altri elementi incidenti sulla tariffa	7
17	Determinazione	7
18	Tariffe	7
19	Modificazione delle tariffe	7
20	Canone per le occupazioni in atto dei pp.ss.	7
21	Occupazioni nuove per l'erogazione dei pp.ss.	8
22	Trasferimento	8
23	Superficie dei passi carrabili	8
24	Passo carrabile virtuale	8
25	Impianti automatici di distribuzione	9
26	Aree destinate a parcheggio	9
27	Occupazioni abusive	9
28	Esenzione dal canone	9
29	Assorbimento di altri canoni	10
30	Modalità e termini di pagamento	10

Tit. IV SANZIONI

31	Occupazioni abusive	11
32	Rimozione d'ufficio	11

Tit. V MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

33	Adempimenti del funzionario responsabile	11
34	Adempimenti del concessionario	12
35	Norma transitoria	12
36	Norma finale	12

Allegato A - Allegato B

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 1999, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.

TITOLO I TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 2 Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.


Art. 3 Occupazione di marciapiedi

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che, al di fuori del centro storico, deve essere larga non meno di un metro e mezzo.

2. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Art. 4 Occupazione per passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.



2. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costruzione anteriore al 1950 o alla costruzione della strada.

Art. 5 Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.

3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

TITOLO II ATTO CONCESSORIO

Art. 6 Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, di quelle occasionali in aree destinate a mercato non attrezzate e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere non permanenti.

2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.

3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 7 Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:
- termine d'inizio dell'occupazione;
 - termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;
 - le modalità dell'occupazione;
 - l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
 - ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 18, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;

- .. le modalità ed il termine di pagamento del canone;
 - le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.
2. La concessione è rilasciata:
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
 - con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

Art. 8

Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:

- a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
- b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
- c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata;
- d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
- e) le modalità dell'occupazione;
- f) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- g) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f).

Art. 9

Rilascio

1. La richiesta di concessione è istruita dal Servizio di Polizia municipale che comunicherà al richiedente, entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro a datario dell'Ufficio protocollo, l'esito della richiesta e il servizio preposto al rilascio della concessione medesima.

2. La concessione per l'occupazione è data dall'Ufficio tributi del Servizio finanziario entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione del servizio di Polizia municipale.

3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Servizio di Polizia municipale è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.

4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa.

5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della

concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

6. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta crechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Art. 10

Revoca

1. La concessione può essere revocata:

- a. quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;
- b. quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo precedente, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;
- c. allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata ed il solo ed esclusivo rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.

2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 11

Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

Art. 12

Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax all'Ufficio tributi del servizio finanziario almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.



2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la volturazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

Art. 13 Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita - ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio - con l'obbligo di comunicazione al Servizio entro cinque giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, non ha luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

TITOLO III CANONE

Art. 14 Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 27 e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

2. Il canone per l'occupazione destinata alla realizzazione di passi carrabili non è affrancabile.

3. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.

Art. 15

Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

categoria	capoluogo
categoria	zona industriale
categoria	sobborghi e zone periferiche : Foresta, Laccata
categoria	residue zone del territorio comunale.

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle tre categorie è allegato a questo regolamento sub A quale parte integrante.

Art. 16

Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella lettera c) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato B che forma parte integrante di questo regolamento.

Art. 17

Determinazione

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 18 con il minimo di L. 20.000, salvo per quelle di durata non superiore ad un giorno.

Art. 18

Tariffe

1. La tariffa base generale è di annuale L. 51.000 il mq. per l'occupazione permanente e di giornaliera L. 4.000 per l'occupazione temporanea.

2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella B, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.

3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 20% se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se non continuativi.

4. E' dovuto, contestualmente alla presentazione dell'istanza l'importo di £. 25.000 per spese di istruttoria.

Art. 19

Modificazione delle tariffe


1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo.

2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

Art. 20

Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per le occupazioni permanenti realizzate sino al 31.12.1998 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio



pubblico alla data predetta ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per L. 1.250, con il minimo di L. 1.000.000.

2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 1° gennaio 1999 per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio.

3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il responsabile del Servizio tributi provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice Istat nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

Art. 21

Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi

1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate dal 1° gennaio 1999 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici nonché quello relativo alle occupazioni permanenti realizzate, a partire dalla data predetta, per l'esercizio di attività strumentale ai pubblici servizi, sono determinati in base alla tariffa di cui all'art. 18 con l'applicazione dei parametri contenuti nella tabella B che riconosce, alla lettera f della categoria 4 la riduzione del 50% prescritta nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 22

Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

Art. 23

Superficie dei passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

Art. 24

Passo carrabile virtuale

1. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con rilascio di apposito cartello segnaletico.

2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del

proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa ordinaria, ridotta del 30 per cento.

Art. 25

Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Art. 26

Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'art. 18 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.

2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.

Art. 27

Occupazioni abusive

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata, a titolo di sanzione, del 120 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva. 10 / .

2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

Art. 28

Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:

le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del



Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;

- b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- d. le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- n. le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- i. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- l. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- m. le occupazioni con seggiovie e funivie;
- n. le occupazioni con fioriere e oggetti di ornamento;

Art. 29

Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

Art. 30

Modalità e termini di pagamento

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.

2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro il mese di gennaio mediante versamento nel conto corrente del tesoriere comunale.

3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento del canone è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta-concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

4. Per le occupazioni temporanee superiori a 30 giorni, anche se non continuativi, il pagamento del canone, previa stipula di apposita convenzione, può essere corrisposto in n. 3 annualità anticipate entro il 31 dicembre per il primo ogni quadrimestre, entro il 30 aprile per il secondo quadrimestre ed entro il 30 agosto per il terzo quadrimestre solare. In tal caso il canone è ridotto del 50%.

Il mancato pagamento entro il termine di cui sopra comporterà la perdita

dell'agevolazione e il conseguente pagamento del canone non pagato nella misura ordinaria.

TITOLO IV SANZIONI

Art. 31

Occupazioni abusive o irregolari

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto in base all'art. 27, ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone stesso. *30%*

2. Qualora la strada o lo spazio abusivamente occupato siano nel centro storico, la sanzione pecuniaria da applicare è pari al doppio del canone.

3. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 150 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni ~~dalla data~~ del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato. *30%*

4. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica - nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombro - quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 nell'ammontare di L. 235.000. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, e così via, in relazione all'intensità della recidiva, con il massimo di L. 940.000.

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

Art. 32

Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

TITOLO V MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

Art. 33

Adempimenti del funzionario responsabile

1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un



funzionario designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.

2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

1. registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto;
2. registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
3. registro in cui sono annotate le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'abrogato art. 44 comma 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

4. E' in facoltà dello stesso funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

Art. 34

Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

Art. 35

Norma transitoria

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data del 1° gennaio 1999 che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro il 31 gennaio 1999 con invio della copia della quietanza all'Ufficio tributi del Servizio finanziario anche mediante fax.

2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1° gennaio 1999 che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da notificare all'intestatario entro il 20 gennaio 1999.

Art. 36

Norme finali

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio comunale, sarà ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1999.

Allegato B

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1) Categorie di importanza delle strade, aree e spazi (ved. allegato A)

a - Capoluogo	1,00
b - Zona industriale	1,20
c - Sobborghi e zone periferiche: Laccata, Foresta	0,80
d - Residue zone del territorio comunale	0,50

2) Valore economico della disponibilità dell'area

a - Aree di parcheggio limitate ad ore	3,00
b - Strade, vie e piazze di particolare valore economico (individuate con apposito elenco)	1,50 4,30
c - Mercati e fiere attrezzati	1,00
d - Mercati e fiere non attrezzati	1,00 - 0,55
e - Residue zone del territorio comunale	0,90

3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione

a - Occupaz. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20 2,90
b - Occupazioni di cui al n. 1 determinanti sensibile riduzione della viabilità	1,40
c - Occupaz. senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	0,95 0,80
d - Occupazioni per passi carrabili	0,50
e - Occupazioni per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti	0,30
f - Occupazioni soprastanti il suolo	0,50
g - Occupazioni sottostanti il suolo	0,40

4) Natura dell'attività

a - Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi	1,05
b - Commercio in aree pubbliche, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)	0,97
c. Pubblici esercizi	0,40 0,30
d - Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi	0,20
e - Edilizia	0,60
f - Distributori di carburanti	0,50
g - Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
h - Altri usi	1,00



**ELENCO DI VIE E PIAZZE DI
PARTICOLARE VALORE ECONOMICO**

piazza Italia
piazza della resistenza
piazza dei Martiri
piazza Municipio
piazza F.G. Lomonaco
Via Leonardo da Vinci
Via Alessandro Manzoni
Viale della Libertà
Lungomare
Via Luigi Giugni
Via Filippo Turati
Via Cav. P. Longo
Via Roma

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. DETERMINAZIONI

SERVIZIO FINANZIARIO

SI ATTESTA:

la spesa comportata dall'atto che precede trova copertura finanziaria sulle disponibilità degli interventi di seguito specificati:

*** NON COMPORTA SPESA ***

Prata a Mare Il 15 DIC. 1998

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Giacomo Greco)

SI ESPRIME :

A) ai fini della regolarità tecnica:

parere favorevole parere contrario non dovuto

Prata a Mare Il 15 DIC. 1998

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RAGIONIERE

(Giacomo Greco)

B) ai fini della regolarità contabile:

parere favorevole parere contrario non dovuto

Prata a Mare Il 15 DIC. 1998

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Giacomo Greco)



IL SEGRETARIO

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e firmato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Antonio PRATICO)



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott. Luciano BARTILANO)

sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

C E R T I F I C A

senza opposizioni

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23 DIC. 1998 come prescritto dall'Art. 47, comma 1, della legge n. 142/90 (N. 964 - Reg. Pubbl. 1998).

E' stata trasmessa con lettera n. 11909, in data 23 DIC. 1998 al CO.RE.CO. - Sezione Decentrata di Cosenza -, per il controllo preventivo di legittimita'.

Che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il

- () - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invito al controllo (Art. 47, comma 2,);
- () - non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5,);
- () - perche' dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 47, comma 3) del chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (Art. 46, comma 4,);
- () - senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;

Avendo il CO.RE.CO. comunicato: Di non aver riscontrato vizi di legittimita' (art. 46, comma 5) con provvedimento n. 854 del 10.02.1999;

NON LUOGO A PROCEDERE (art. 28, Lett. b, L.R. n. 12/91). Per effetto del presupposti previsti dall'art. 45 L. 142/90. In quanto trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge 127 del 15/5/1997.

Cosenza, li

10.02.1999

Il Segretario f. to Luciano Bartilano Il Presidente f. to Torquato

15 MAR. 1999

alla residenza municipale, 11

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott. Luciano BARTILANO)



ORIGINALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 20.12.2006

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

<p>IL SINDACO Prof. Biagio Praticò</p>	<p>IL SEGRETARIO Dott. Raffaele Bilotta</p>
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 2 GEN 2007 rimanendovi per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il 17.01.2007.

IL SEGRETARIO
 Dott. Raffaele Bilotta

E' divenuta ESECUTIVA, il giorno _____

- X Decorso 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 17.01.2007 al 17.01.2007.

IL MESSO COMUNALE
 Nicola P. P. M.